COMUNE DI STROPPIANA

TITOLO 01

- PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI -

ART. 01

COMUNE

01. IL COMUNE DI STROPPIANA E' ENTE DI AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' LOCALE, DI CUI RAPPRESENTA GLI INTERESSI, E' AUTONOMO

NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI DELLA REPUBBLICA E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

- 02. I CONFINI GEOGRAFICI CHE DELIMITANO LA SUPERFICIE DEL TERRITORIO ATTRIBUITO AL COMUNE DEFINISCONO LA CIRCOSCRIZIONE NELLA QUALE LO STESSO ESERCITA LE SUE FUNZIONI E I SUOI POTERI.
- 03. IL COMUNE PUO' ESTENDERE I SUOI INTERVENTI AI PROPRI CITTADINI CHE SI TROVANO AL DI FUORI DELLA PROPRIA CIRCOSCRIZIONE O

ALL`ESTERO, ATTRAVERSO LA CURA DEI LORO INTERESSI GENERALI SUL PROPRIO TERRITORIO E L`EROGAZIONE DI FORME DI ASSISTENZA NELLE LOCALITA' NELLE QUALI DIMORANO TEMPORANEAMENTE.

ART. 02

TERRITORIO

01. LE MODIFICHE ALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE SONO DISPOSTE CON LEGGE REGIONALE, AI SENSI DELL` ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE, SENTITA LA POPOLAZIONE DEL COMUNE.

ART. 03

STEMMA, GONFALONE

- 01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI "COMUNE DI STROPPIANA".
- 02. L'USO ELA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO VIETATI.

ART. 04

FUNZIONI DEL COMUNE

01. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE; ESERCITA ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE 00 DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE; COLLABORA CON GLI ALTRI ENTI

PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE PROPRIE FINALITA' E CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA PROVVEDENDO, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

- 02. IL COMUNE RAPPRESENTA GLI INTERESSI DELLA CITTADINANZA, DI CUI PROMUOVE LO SVILUPPO CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICO.
- 03. GARANTISCE E FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI ALLE SCELTE POLITICHE ED ALLA AMMINISTRAZIONE.
- 04. FAVORISCE LA FORMAZIONE E LA ATTIVITA' DI LIBERE ASSOCIAZIONI DI CITTADINI CHE ABBIANO FINALITA' SOCIALI E CULTURALI.
- 05. TUTELA L'AMBIENTE NATURALE E IL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO DELLA COMUNITA'.
- 06. CONCORRE A GARANTIRE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO

ALLA SALUTE, ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

07. OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI.

TITOLO 02

- ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE -

CAPO 01

- ORGANI ISTITUZIONALI -

ART. 05

ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

CAPO 02

- CONSIGLIO COMUNALE -

ART. 06

FUNZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE OPERA NELL'INTERESSE DELLA GENERALITA' DEGLI ABITANTI, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED

ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. SVOLGE IL RUOLO DI INDIRIZZO, DI PROGRAMMAZIONE, DI PRODUZIONE NORMATIVA E DI .CONTROLLO DELL'ATTIVITA' COMUNALE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DEMANDATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. L'ESERCIZIO DEI POTERI E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO AD ALTRI ORGANI.

ART. 07

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 01. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO DISCIPLINATE DALL` ARTT. 32 DELLA LEGGE N. 142/1990 .
- 02. SPETTA ALTRESI' AL CONSIGLIO COMUNALE DECIDERE SULLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA' E DECADENZA DEI

CONSIGLIERI SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, NOMINARE LE COMMISSIONI COMUNALI IN CUI SIA PREVISTA LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA, ISTITUIRE LE COMMISSIONI CONSILIARI.

ART. 08

ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

01. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALL'ELEZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. SALVO I CASI DI SOSPENSIONE E SCIOGLIMENTO, IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO LIMITANDOSI, DOPO LA

PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 09

CONSIGLIERI COMUNALI

- 01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERA CITTADINANZA, SENZA VINCOLO DI MANDATO, CON PIENA LIBERTA' D'OPINIONE E DI VOTO.
- 02. SONO RESPONSABILI DEI VOTI CHE ESPRIMONO SUI PROVVEDIMENTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO.
- 03. SONO ESENTI DA RESPONSABILITA' I CONSIGLIERI CHE NON HANNO PRESO PARTE ALLA VOTAZIONE, ASTENENDOSI, O ABBIANO ESPRESSO VOTO CONTRARIO AD UNA PROPOSTA, ED ABBIANO ESPRESSAMENTE RICHIESTO CHE LA LORO POSIZIONE SIA REGISTRATA A VERBALE.
- 04. L'ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI, LA LORO POSIZIONE GIURIDICA E LE INDENNITA' SPETTANTI PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO REGOLATE DALLA LEGGE.

ART. 10

DOVERI DEI CONSIGLIERI

- 01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DELLE OUALI FANNO PARTE.
- 02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DEL CONSIGLIO SONO DICHIARATI DECADUTI.
- 03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D`UFFICIO O SU ISTANZA DI ELETTORE DEL COMUNE.
- 04. LA PROPOSTA DI DECADENZA E' NOTIFICATA ALL`INTERESSATO, IL QUALE NEL TERMINE DI DIECI GIORNI POTRA' FAR PERVENIRE PER ISCRITTO IDONEE GIUSTIFICAZIONI DA VALUTARSI DAL CONSIGLIO NELLA SUA PRIMA ADUNANZA.
- 05. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTI A ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 11

POTERI DEI CONSIGLIERI

- 01. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E POSSONO FORMULARE INTERROGAZIONI E MOZIONI ANCHE SULLE ATTIVITA' DI PERTINENZA DI ALTRI ORGANI DEL COMUNE E DELL'APPARATO BUROCRATICO.
- 02. IL DIRITTO DI INIZIATIVA DEL SINGOLO CONSIGLIERE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI O DI
- EMENDAMENTI, RELATIVAMENTE AD ARGOMENTI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.
- 03. LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE DI QUESTIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO, AI SENSI DELL' ARTT. 31, COMMA 07, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990
- , N. 142 , SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI O DI MOZIONE IN MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO

COMUNALE O DI SPECIFICO INTERESSE DELLA COMUNITA'.

04. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO UTILI

ALL`ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICATAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

05. IL COMUNE ASSICURA L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI COMPIUTI NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ENTE, CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, IN OGNI STATO O GRADO DEL GIUDIZIO, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON

L'ENTE. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE LA VALUTAZIONE DELL'ESISTENZA DELLE CONDIZIONI INDICATE NEL PRESENTE COMMA.

06. I QUORUM PREVISTI DALL` ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SONO CALCOLATI CON RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

07. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE NORME E I MODI PER L'ESERCIZIO DEI POTERI RICONOSCIUTI 02 A 01 PRESENTE ARTICOLO.

ART. 12

DIMISSIONI E I CONSIGLIERI

01. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNATE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 13

CONSIGLIERE ANZIANO

01. CONSIGLIERE ANZIANO E' COLUI CHE, TRA I CONSIGLIERI ELETTI, HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, DETERMINATO DALLA SOMMA DEI VOTI DI LISTA E DEI VOTI DI PREFERENZA.

ART. 14

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

03. POSSONO ESSERE COSTITUITI GRUPPI FORMATI ANCHE DA UN SOLO COMPONENTE.

ART. 15

PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE E' RISERVATA ALLA

CONVALIDA DEGLI ELETTI, ALL`EVENTUALE SURROGAZIONE DI CONSIGLIERI E ALL`ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI IN BASE A QUANTO DISPOSTO E DISCIPLINATO DALL` ARTT. 34 DELLA LEGGE N. 142/1990.

ART. 16

SESSIONI E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.
- 02. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE IN CUI VENGONO ISCRITTI I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I TERRITORIALI E URBANISTICI.
- 03. IL CONSIGLIO COMUNALE E CONVOCATO DAL SINDACO COMPETE ALTRESI' LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA OGNI QUALVOLTA SE NE PRESENTI LA NECESSITA.
- 04. L'INIZIATIVA DELLA CONVOCAZIONE SPETTA.
- A) AL SINDACO
- B) AL QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, AL COMUNE MEDIANTE RICHIESTA SCRITTA AL SINDACO, DA PRESENTARSI CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE.
- 05. IN OGNI CASO LA RIUNIONE DEVE AVER LUOGO ENTRO VENTI GIORNI DALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL SINDACO O DALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE O DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.
- 06. L'INIZIATIVA DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO SPETTA ALTRESI' AL PREFETTO, PREVIA DIFFIDA, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 17

ORDINE DEL GIORNO

- 01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNA E' STABILITO DAL SINDACO.
- 02. NEL CASO PREVISTO DAL COMMA 04 , LETT. C) DELL` ARTT. 16 DEL PRESENTE STATUTO L`ORDINE DEL GIORNO E' STABILITO DAL SINDACO CHE DOVRA' INSERIRE ANCHE GLI ARGOMENTI CONTENUTI NELLA RICHIESTA DEI CONSIGLIERI.

ART. 18

AVVISO DI CONVOCAZIONE

- 01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI NEI SEGUENTI TERMINI. A) ALMENO 05 GIORNI LIBERI PRIMA DELL'ADUNANZA, QUANDO SI TRATTI DI ORDINARIA CONVOCAZIONE
- B) ALMENO 03 GIORNI LIBERI PRIMA DELL`ADUNANZA, QUANDO SI TRATTI DI STRAORDINARIA CONVOCAZIONE
- C) ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, QUANDO SI TRATTI DI CONVOCAZIONI D'URGENZA O QUANDO SI INTEGRI D'URGENZA L'ORDINE DEL GIORNO. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE RINVIATA A

MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI.

ART. 19

VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.
- 02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE ED SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO 04 CONSIGLIERI.
- 03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE IN SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE
- SU PROPOSTE NON COMPRESE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI
- MODI E NEI TERMINI STABILITI DALL`ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
- 04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:
- A) I CONSIGLIERI TENUTI AD ASTENERSI OBBLIGATORIAMENTE;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.
- 05. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA OUALIFICATA.
- 06. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI: A) COLORO CHE SI ASTENGONO;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.
- 07. LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI E LE NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE IL NUMERO DEI VOTANTI.
- 08. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI, POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERE ASSEGNATI.

ART. 20

OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI CHE PER MOTIVI PERSONALE, DI PARENTELA PROFESSIONALI O DI ALTRA NATURA ABBIANO INTERESSE AD UNA DELIBERAZIONE, DEVONO ASSENTARSI DALL'ADUNANZA PER LA DURATA DEL DIBATTITO E DELLA VOTAZIONE DELLA STESSA, RICHIEDENDO CHE SIA FATTO CONSTARE A VERBALE.

ART. 21

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

- 01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.
- 02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.
- 03. IL CONSIGLIERE CHE INTENDA ESERCITARE UNA FACOLTA' DI APPREZZAMENTO O DI VALUTAZIONE DI PERSONE SOGGETTIVAMENTE INDIVIDUABILI

DEVE DARNE PREVIA COMUNICAZIONE AL PRESIDENTE, IL QUALE DISPORRA' CHE SI PROSEGUA IN SEDUTA SEGRETA.

VOTAZIONI

- 01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.
- 02. LE NOMINE, LE DESIGNAZIONI ED OGNI ALTRO ATTO CONCERNENTE PERSONE, DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, SONO DELIBERATE A SCRUTINIO SEGRETO. SALVO I CASI DIVERSAMENTE DISCIPLINATI DALLA LEGGE.
- 03. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI CON RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA CONSILIARE SONO DELIBERATE CON VOTO LIMITATO, AD UN SOLO
- NOMINATIVO NELLA SCHEDA, ED A MAGGIORANZA RELATIVA, SALVO I CASI DIVERSAMENTE DISCIPLINATI DALLA LEGGE.
- 04. LA LEGGE, GLI STATUTI DEGLI ENTI E I REGOLAMENTI STABILISCONO I CASI ELA PROPORZIONE IN CUI DEVE ESSERE RAPPRESENTATA LA MINORANZA CONSILIARE.
- 06. A PARITA' DI VOTI SI FA LUOGO AL BALLOTTAGGIO ED IN CASO DI ULTERIORE PARITA' E' PROCLAMATO ELETTO IL PIU' ANZIANO DI ETA'.
- 07. L'ESITO DELLA VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO E' ACCERTATA DA DUE SCRUTATORI CONSIGLIERI, DESIGNATI DI VOLTA IN VOLTA DAL PRESIDENTE DELLA SEDUTA.

ART. 23

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

- 01. SALVO CASI PARTICOLARI, PREVISTI DALLA LEGGE, IL CONSIGLIO COMUNALE E' PRESIEDUTO, DAL SINDACO.
- 02. IN SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, PRESIEDE IL VICESINDACO, OPPURE IL CONSIGLIERE ANZIANO.
- 03. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEVE ASSICURARE L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E MANTENERE L'ORDINE E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI. PUO' NELLE SEDUTE PUBBLICHE DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI ORDINARE CHE VENGA ESPULSO CHIUNQUE DEL PUBBLICO DISTURBI IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI LAVORI. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE E DI SCIOGLIERE L'ADUNANZA.
- 04. L ADUNANZA DICHIARATA SCIOLTA NON PUO' ESSERE PROSEGUITA.

ART. 24

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI

- 01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E NE REDIGE IL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE CON IL PRESIDENTE DELL'ADUNANZA.
- 02. IL CONSIGLIO PUO' AFFIDARE AD UNO DEI SUOI MEMBRI IL COMPITO DI REDIGERE IL VERBALE LIMITATAMENTE AD OGGETTI SPECIFICI E CON OBBLIGO DI INDICARE I MOTIVI DELLA SOSTITUZIONE.
- 03. LE MODIFICHE O LE INTEGRAZIONI DI UNA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. DEL CONSIGLIO COMUNALE NON POSSONO ESSERE POSTE IN VOTAZIONE
- SE NON SIANO STATI PREVIAMENTE, ACQUISITI, I PARERI DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI SULLE PARTI MODIFICATE OD INTEGRATE.
- 04. IL PARERE CONTRARIO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO O DEL SEGRETARIO COMUNALE, NON E' VINCOLANTE PER IL CONSIGLIO,
- CHE DEVE TUTTAVIA MOTIVARE LE RAGIONI CHE LO INDUCONO A DISATTENERE

IL PARERE ESPRESSO.

05. I PROCESSI VERBALI DELLE ADUNANZE CONSILIARI SONO SOTTOPOSTI AL CONSIGLIO PER L'APPROVAZIONE.

ART. 25

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI E NE NOMINA IL PRESIDENTE.
- 02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE.
- 03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E

RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE, PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 26

COMMISSIONI D'INCHIESTA

- 01. COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE ALTRESI' COSTITUITE PER SVOLGERE INCHIESTE SULL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.
- 02. IL REGOLAMENTO STABILIRA' LA COMPOSIZIONE DI TALI COMMISSIONI, I POTERI DI CUI SARANNO MUNITE, GLI STRUMENTI PER OPERARE E IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.
- 03. COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE COSTITUITE SU PROPOSTA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI
- 04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL $^{\circ}$ ARTT. 101 DEL D.P.R. 16 MAGGIO 1960 , N. 570 , IN MATERIA DI TESTIMONIANZA.

CAPO 03

- GIUNTA COMUNALE E SINDACO -

SEZIONE 01

ELEZIONE GIUNTA COMUNALE E SINDACO

ART. 27

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO E DI QUATTRO ASSESSORI, FACENTE PARTE DEL CONSIGLIO.

ART. 28

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

- 01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI CON LE MODALITA' E NEI TERMINI STABILITI DALL` ARTT. 34 DELLA LEGGE N. 142/1990 .
- 02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' EDI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO EDI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.
- 03. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, AFFINI DI PRIMO GRADO,

ADOTTANTI E ADOTTATI,

ART. 29

DURATA IN CARICA E SURROGAZIONI

- 01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.
- 02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO, NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, ENTRO IL TERMINE DI 10 GG. , DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.
- 03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.
- 04. IN QUESTA ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE AVVIENE NELLE PRIME DUE VOTAZIONI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.
- 05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, IL SINDACO INCARICA ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERNE LE FUNZIONI.

ART. 30

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

- 01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.
- 02. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.
- 03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
 04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA, DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO AMMINISTRATIVE ELA LISTA DI UN NUOVO SINDACO EDI NUOVI ASSESSORI.
- 05. LA MOZIONE VIENE PRESENTATA AL SEGRETARIO COMUNALE DEL COMUNE ESPOSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA AI COMPONENTI DELLA GIUNTA.
- 06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.
- 07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIEDUTA DAL SINDACO.
- 08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA

DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

10. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE POSSONO ESSERE ELETTI COME COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 31

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI 01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA DECADENZA DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA. 02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO AL SEGRETARIO COMUNALE DEL COMUNE, ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE E COMUNICATE IN VIA IMMEDIATA AI CONSIGLIERI COMUNALI; DALLA DATA DI PROTOCOLLO DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL' ARTT. 39, COMMA 01, LETT. B), N. 01-, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142. QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE

ALL`ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE SI FA LUOGO SEDUTA STANTE ALLA PRESA D`ATTO ED IL TERMINE SUDDETTO HA DECORRENZA IMMEDIATA.

03. L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO AVVIENE CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 32

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. IL SINDACO E L'ASSESSORE SONO DAL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARATI DECADUTI DALLE RISPETTIVE CARICHE NEI CASI E MODI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. LA DECADENZA DALLA CARICA DELL'ASSESSORE, CHE NON INTERVIENE A CINQUE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, E PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 33

REVOCA DEGLI ASSESSORI

- 01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA SCRITTA DEL SINDACO.
- 02. LA PROPOSTA DI REVOCA E' NOTIFICATA A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE ALL'INTERESSATO IL QUALE NEL TERMINE DI DIECI GIORNI POTRA' FAR PERVENIRE SCRITTI A SUA DIFESA.
- 03. LA REVOCA E' PRONUNCIATA IN SEDUTA PUBBLICA E CON VOTAZIONE IN FORMA PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

SEZIONE 02

- LA GIUNTA COMUNALE -

ART. 34

COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

- 01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.
- 02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AD ALTRI ORGANI DEL COMUNE.
- 03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO.
- 04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA EDI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E NE ATTUA GLI INDIRIZZI.
- 05. AVVIA IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL PERSONALE, APPLICANDO LE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

- 01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.
- 02. LA GIUNTA E' CONVOCATA INFORMALMENTE DAL SINDACO O DA CHI NE FA LE VECI, CHE STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.
- 03. IL SINDACO COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA ASSICURANDO L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.
- 04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.
- 05. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE INVITATI, OVE NECESSARIO E PER SINGOLI ARGOMENTI, IL REVISORE DEI CONTI E IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO.
- 06. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE, IL FUNZIONAMENTO ED IL PROCEDIMENTO FORMATIVO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA.

ART. 36

VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 01. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI. 02. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE LA SEDUTA.

- 03. NEI CASI D`URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI ASSEGNATI.
- 04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DEBBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI NEI CASI PREVISTI DALL`ARTT. 20 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 37

VOTAZIONI

- 01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE
- 02. LE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO HANNO LUOGO NEI CASI E NEI MODI INDICATI DALL` ARTT. 22 DEL PRESENTE STATUTO.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA

- 01. LA GIUNTA COMUNALE E' PRESIEDUTA DAL SINDACO.
- 02. IN ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO LA PRESIDENZA COMPETE AL VICESINDACO, OPPURE ALL'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 39

ANZIANITA' E FUNZIONI DEGLI ASSESSORI

01. GLI ASSESSORI SVOLGONO FUNZIONI DELIBERATIVE IN SEDE COLLEGIALE ED UN RUOLO DI INDIRIZZO EDI CONTROLLO NELL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LORO DELEGATA DAL SINDACO.

ART. 40

VERBALIZZAZIONI DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E NE REDIGE IL VERBALE, CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO O CHI PRESIEDE.

ART. 41

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' SULLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 01. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE ADOTTATE CON IL PARERE CONTRARIO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO O DEL SEGRETARIO COMUNALE DEVONO ESSERE MOTIVATE CON L'INDICAZIONE DELLE RAGIONI PER LE QUALI VIENE DISATTESO IL PARERE MEDESIMO.

- 02. LA GIUNTA COMUNALE DECIDE CON VOTO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI SULLA FACOLTA' DI SOTTOPORRE CIASCUNA DELIBERAZIONE ADOTTATA AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'.
- 03. QUALORA LA GIUNTA DECIDA DI SOTTOPORRE LA DELIBERAZIONE AL CONTROLLO, LA MEDESIMA, SE DICHIARATA URGENTE O IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, DEVE ESSERE TRASMESSA AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ENTRO CINQUE GIORNI DALL'ADOZIONE.
- 04. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE ASSUNTE D'URGENZA, SALVO RATIFICA CONSILIARE, IN APPLICAZIONE DEL COMMA 03 DELL' ARTT.
- 32 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142, DEVONO COMUNQUE ESSERE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' CON TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ENTRO CINQUE GIORNI DALL'ADOZIONE.
- 05. IL CONSIGLIO, QUALORA NEGHI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI

RIGUARDANTI I RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.

SEZIONE 03

- IL SINDACO -

ART. 42

SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DEL GOVERNO.

- 02. LE COMPETENZE DEL SINDACO SONO PREVISTE DAGLI ARTT. 36 E 38 DELLA LEGGE N. 142/1990 .
- 03. IN AGGIUNTA ALLE COMPETENZE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE IL SINDACO: A) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E DEI PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;
- B) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI.

IL VICESINDACO

- 01. IL SINDACO DELEGA UN ASSESSORE DA LUI PRESCELTO A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, IN TUTTE LE FUNZIONI A LUI ATTRIBUITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.
 02. ALL'ASSESSORE PREDETTO VIENE ATTRIBUITA LA QUALIFICA DI VICESINDACO.
- 03. NEL CASO DI TEMPORANEA ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO DEL VICESINDACO, NE ESERCITA TEMPORANEAMENTE TUTTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO, INTENDENDOSI PER TALE QUELLO CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, SOMMATI QUELLI DI LISTA PIU' QUELLI DI PREFERENZA.

TITOLO 03

- PARTECIPAZIONE POPOLARE -

CAPO 01

- ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE -

ART. 44

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

- 01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE.
- 02. IL COMUNE PUO' AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DI TALI ASSOCIAZIONI ANCHE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI NEI SETTORI DELL'ASSISTENZA, DELLA CULTURA, DELLA SCUOLA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' RICREATIVE, DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELL'AMBIENTE.
 03. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CRITERI PER ACCERTARE LA RAPPRESENTATIVITA' DI DETTE ASSOCIAZIONI.

ART. 45

ISTANZE E INTERROGAZIONI

- 01. I CITTADINI E LE ASSOCIAZIONI POSSONO RIVOLGERE ISTANZE E INTERROGAZIONI AL SINDACO SU QUESTIONI DI SPECIFICO INTERESSE DELLA COMUNITA'.
- 02. LA RISPOSTA E DATA PER ISCRITTO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE.

DIRITTO DI INIZIATIVA

- 01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL SINDACO DI UNA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.
- 02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN DECIMO DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE, ISCRITTA NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.
- 03. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INIZIATIVA LE MATERIE CHE NON POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE.
- 04. IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE STABILISCE LE MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE E PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

ART. 47

ESAME DELLA PROPOSTA

- 01. LA COMMISSIONE CONSILIARE, ALLA QUALE IL PROGETTO D'INIZIATIVA POPOLARE VIENE ASSEGNATO, ESAMINA LA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' FORMALE DELLA PROPOSTA E PRESENTA RELAZIONE AL SINDACO, ENTRO IL TERMINE DI NOVANTA GIORNI.
- 02. ENTRO SESSANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RELAZIONE, LA PROPOSTA E' ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO.

ART. 48

VOTANTI.

REFERENDUM CONSULTIVO

- 01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA'.
- 02. E' ESCLUSO IL REFERENDUM CONSULTIVO NEI SEGUENTI CASI:
- A) REVISIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE.
- B) DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE. PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE E RELATIVE VARIAZIONI;
- C) PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, PIANI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE RELATIVE VARIAZIONI.
- D) TRIBUTI LOCALI, TARIFFE DEI SERVIZI E ALTRE IMPOSIZIONI;
- E) DESIGNAZIONI E NOMINE DI RAPPRESENTANTI.
- 03. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:
- A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;
- B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DI UN DECIMO DEI CITTADINI ELETTORI RISULTANTI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE. NEI CASI DI CUI ALLA LETTERA B) IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA SULL'AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI
- 04. IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE STABILISCE LE MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA, PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

05. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI PARTECIPINO ALLA VOTAZIONE ALMENO LA META' PIU' UNO DEGLI ELETTORI ED I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.

06. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

07. IL REFERENDUM NON PUO' AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

CAPO 02

- PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO DI ACCESSO - ART. 49

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
01. LA COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO AI SOGGETTI NEI
CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A
PRODURRE EFFETTI DIRETTI E AGLI ALTRI SOGGETTI INDIVIDUABILI AI QUALI IL
PROVVEDIMENTO POSSA PORTARE PREGIUDIZIO, L'INTERVENTO NEL
PROCEDIMENTO DEI PRIVATI E DELLE ASSOCIAZIONI INTERESSATE E LE
RELATIVE FACOLTA' SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.
02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA PER CIASCUN SETTORE I DIPENDENTI

RESPONSABILI DELLE VARIE FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

ART. 50

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. GLI ATTI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, AD ESCLUSIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE, O FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI DECRETI E DEI REGOLAMENTI DI CUI ALL'ARTT. 24, COMMA 02 E 04, DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241, PER EFFETTO DI MOTIVATA DETERMINAZIONE DEL SINDACO, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DI PERSONE, GRUPPI E IMPRESE.

02. IL SINDACO DIFFERISCE LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI E L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI, QUALORA LA CONOSCENZA DI ESSI POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE OSTACOLARE LO SVOLGIMENTO DELL AZIONE AMMINISTRATIVA.

ART. 51

DIRITTO DI ACCESSO

01. LA FACOLTA' DI CHIUNQUE VI ABBIA INTERESSE DI PRENDERE VISIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DI OTTENERE COPIA, I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI, LE DETERMINAZIONI INERENTI E LA TUTELA GIURISDIZIONALE SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI E DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE 01. E' ISTITUITO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE APPOSITO UFFICIO, SOTTO LA DIREZIONE DEL SEGRETARIO CON IL COMPITO DI:

A) ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO, FATTI SALVI I DIVIETI E LE LIMITAZIONI DI CUI AL PRESENTE STATUTO E AL REGOLAMENTO;

B) FORNIRE AL CITTADINO LA CONSULENZA SULLE PROCEDURE E SUGLI ATTI LITILIA LI A TUTELA DEI DIPITTI IN OPDINE AL SUO PAPPORTO CON LA

- UTILI ALLA TUTELA DEI DIRITTI IN ORDINE AL SUO RAPPORTO CON LA CIVICA AMMINISTRAZIONE.
- C) RICEVERE LE PETIZIONI, ISTANZE ED INTERROGAZIONI E CURARNE L'ISTRUTTORIA;
- D) RICEVERE OGNI SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITA', RITARDO O DISFUNZIONE.

TITOLO 04

- ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE CAPO 01
- ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE -

ART. 53

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO E AL PERSONALE.

02. IL COMUNE ORGANIZZA I PROPRI UFFICI E SERVIZI IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA', RESPONSABILITA', CORRETTEZZA E TRASPARENZA.

ART. 54

STRUTTURA

- 01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE, SI ARTICOLA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.
- 02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 55

SEGRETARIO COMUNALE

- 01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO SONO STABILITI DALLA LEGGE.
- 02. IL SEGRETARIO NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE:
- A) SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIPENDENTI E NE COORDINA L'ATTIVITA'.
- B) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

- C) VIGILA SULL`ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI DELLE DELIBERAZIONI
- D) ROGA I CONTRATTI NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE
- 03. IL SEGRETARIO ESPRIME IL PARERE DI LEGITTIMITA' SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI AI SENSI DELL` ARTT. 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142.
- 04. IL SEGRETARIO E' TENUTO ALTRESI' AD ESPRIMERE IL PARERE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SULLA FORMAZIONE DELL'ATTO CONSILIARE SEDUTA STANTE OVE POSSIBILE E PRIMA DELLA VOTAZIONE, TENENDO CONTO DELLE INDICAZIONI EMERSE DAL DIBATTITO E DELLE EVENTUALI MODIFICHE OD INTEGRAZIONI.
- 05. QUALORA LE MODIFICHE OD INTEGRAZIONI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONI ALL'ESAME DEL CONSIGLIO IMPEDISCANO AL SEGRETARIO DI ESPRIMERSI SEDUTA STANTE PER LA LORO COMPLESSITA', IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA RINVIA L'ARGOMENTO A SUCCESSIVA ADUNANZA.
- 06. IL SEGRETARIO PROVVEDE AD OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PREVISTO DAL- LA LEGGE E DALLO STATUTO.

COLLABORAZIONE ESTERNE

01. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONE ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI

DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE.

02. LE NORME REGOLAMENTARI DEVONO STABILIRE LA DURATA DELL'INCARICO ED I CRITERI PER IL SUO CONFERIMENTO.

ART. 57

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

- 01. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DISCIPLINA, SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, LA RESPONSABILITA' LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.
- 02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DEL COMUNE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL ENTE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 58

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

- 01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI SONO TENUTI A RISARCIRE AL COMUNE DANNI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DI SERVIZIO.
- 02. GLI AMMINISTRATORI E I DIPENDENTI PREDETTI, PER LA RESPONSABILITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SONO SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEL CONTI, NEI MODI PREVISTI DALLE LEGGI IN
- 03. IL SINDACO, IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CHE

VENGANO A CONOSCENZA, DIRETTAMENTE O IN SEGUITO A RAPPORTO CUI SONO TENUTI GLI ORGANI INFERIORI, DI FATTI CHE DIANO LUOGO A RESPONSABILITA' AI SENSI DEL COMMA 01, DEVONO FARE:

A) DENUNCIA AL PROCURATORE GENERALE;

B) L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' E LA DETERMINAZIONE DEI DANNI. 04. L'OBBLIGO DI DENUNCIA PER FATTO DANNOSO IMPUTABILE AD UN AMMINISTRATORE COMPETE ALL'ORGANO COLLEGIALE DI APPARTENENZA DEL MEDESIMO, MENTRE INCOMBE AL COLLEGIO DEI REVISORI L'OBBLIGO DELLA DENUNCIA PER FATTO IMPUTABILE AGLI ORGANI COLLEGIALI. 05. SE IL FATTO DANNOSO SIA IMPUTABILE AL SEGRETARIO O AD UN RESPONSABILE DI SERVIZIO LA DENUNCIA E' FATTA A CURA DEL SINDACO.

ART. 59

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

- 01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.
- 02. E DANNO INGIUSTO, AGLI EFFETTI DEL COMMA 01, QUELLO DERIVANTE DA OGNI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CHE L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE ABBIA COMMESSO PER DOLO O PER COLPA GRAVE; RESTANO SALVE LE RESPONSABILITA' PIU' GRAVI PREVISTE DALLA LEGGI VIGENTI.

 03. LA RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE O DEL DIPENDENTE SUSSISTE TANTO SE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL TERZO SIA CAGIONATA DAL COMPIMENTO DI ATTI O DI OPERAZIONI, QUANTO SE LA DETTA VIOLAZIONE CONSISTA NELLA OMISSIONE O NEL RITARDO INGIUSTIFICATO DI ATTI OD OPERAZIONI AL CUI COMPIMENTO L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE SIANO OBBLIGATI PER LEGGE, STATUTO O REGOLAMENTO.
- 04. QUANDO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO SIA DERIVATA DA ATTI OD OPERAZIONI DI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SONO RESPONSABILI, INSOLITO IL PRESIDENTE ED I MEMBRI DEL COLLEGIO CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ATTO OD OPERAZIONE. LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO.

ART. 60

RESPONSABILITA' DEL PERSONALE CONTABILE

01. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBIA MANEGGIO DI DENARO DEL COMUNE O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI, NONCHE' CHIUNQUE SI INGERISCA, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, NEL MANEGGIO DEL DENARO DEL COMUNE DEVE RENDERNE IL CONTO DELLA GESTIONE ED E' SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 61

RESPONSABILITA' DEGLI ESTENSORI DEI PARERI NELLE DELIBERAZIONI 01. IL SEGRETARIO, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ED IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI

DI LEGGE.

ART. 62

RESPONSABILITA' SULLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI 01. IL SEGRETARIO, UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO AL SETTORE O SERVIZIO, E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.
02. SUSSISTE ESCLUSIVA RESPONSABILITA', DEL FUNZIONARIO PREPOSTO AL SETTORE O SERVIZIO, IN CASO DI OMESSA ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONE QUALORA NON RENDA PARTECIPE IL SEGRETARIO COMUNALE DELLE RAGIONI O CAUSE OSTATIVE ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI,

TITOLO 05

- ATTIVITA' AMMINISTRATIVA -

CAPO 01

- SERVIZI PUBBLICI -

ART. 63

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

- 01. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE GESTISCE SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINE SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.
- 02. I SERVIZI DA GESTIRSI IN VIA ESCLUSIVA DAL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.
- 03. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE N. 142/90, ARTT. 22 E 23. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA GLI ATTI STATUTARI E I REGOLAMENTI DEGLI STRUMENTI DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO DIRETTO DEI PUBBLICI SERVIZI.

CAPO 02

- COOPERAZIONE FRA ENTI PER FUNZIONI E SERVIZI -

ART. 64

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI E INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 65

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PUO' PROVVEDERE ALLA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUALORA NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE DI CUI ALL`ARTICOLO PRECEDENTE, PUO' COSTITUIRE CONSORZI CON ALTRI ENTI, NEL RISPETTO E IN FASE ALLE DISPOSIZIONI DELL` ARTT. 25 DELLA LEGGE N. 142/'90 02. ENTRO IL 12.06.92 SARA' PROVVEDUTO ALLA REVISIONE DEI CONSORZI IN ATTO AI QUALI PARTECIPA QUESTO COMUNE, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI DI TRASFORMAZIONE O SOPPRESSIONE CONSEGUENTI.

ART. 67

UNIONI DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO', OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUIRE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' DI CUI ALL` ARTT. 26 DELLA LEGGE N. 142/90, UNIONI DI COMUNI.

ART. 68

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE. DEL COMUNE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA' IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, PREVISTA DALL` ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI, DA LEGGI VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI D'INTERVENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE.

TITOLO 06

- ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE -

ART. 69

ORDINAMENTO E ATTIVITA' FINANZIARIA

- 01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATA ALLA LEGGE.
- 02. NELL`AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.
- 03. IL COMUNE E' ALTRESI' TITOLARE DELLA POTESTA' IMPOSITIVA ATTRIBUITAGLI DALLA LEGGE NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE.

BENI COMUNALI

- 01. IL COMUNE HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.
- 02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE SULLA BASE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI TEMPI DI LEGGE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL'INTEGRALITA', DELLA SPECIFICAZIONE E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO. IL BILANCIO E' CORREDATO DI UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E' RICHIESTA ANCHE PER L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI ASSUNZIONE DI MUTUI PASSIVI.

ART. 71

CONTO CONSUNTIVO

01. I RISULTATI DI GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE LA CONTABILITA' PREVISTA DALLA LEGGE E SONO DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO. 02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI TERMINI DI LEGGE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI. 03. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA REDATTA DALLA GIUNTA COMUNALE, CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE DEL REVISORE.

ART. 72

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE IL REVISORE, SCELTO IN CONFORMITA' AL DISPOSTO DELL` ARTT. 57 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142
- 02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.
- 03. E' REVOCABILE PER INADEMPIENZA E PER ALTRI GRAVI MOTIVI.
- 04. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.
- 05. A TAL FINE IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.
- 06. NELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 04 IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.
- 07. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI E ADEMPIE AI SUOI DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO.
- 08. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.
- 09. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA I MODI DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI.

10. IL REVISORE PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA TUTTE LE VOLTE CHE SARA' INVITATO DAL SINDACO, PER RIFERIRE O DARE PARERI CONSULTIVI SU PARTICOLARI ARGOMENTI.

ART. 73

CONTROLLO DI GESTIONE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E I RESPONSABILI DEI SERVIZI VERIFICANO ALMENO SEMESTRALMENTE, LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO, RELATIVI AI SERVIZI ED UFFICI AI QUALI SONO PREPOSTI, CON GLI SCOPI PERSEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE.

TITOLO 07

- ATTIVITA' NORMATIVA DEL COMUNE -

ART. 74

POTESTA' REGOLAMENTARE

01. I REGOLAMENTI COSTITUISCONO ATTI FONDAMENTALI DEL COMUNE, FORMATI E APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AL QUALE SPETTA LA COMPETENZA ESCLUSIVA DI MODIFICARLI E ABROGARLI.

02. I REGOLAMENTI, DOPO IL FAVOREVOLE ESAME DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, SONO PUBBLICATI PER 15 GG. ALL'ALBO COMUNALE ED ENTRANO IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALL'ULTIMO DI PUBBLICAZIONE.

TITOLO 08

- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE -

ART. 75

REVISIONE DELLO STATUTO

- 01. LE MODIFICAZIONI E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04, COMMA 03, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142.
- 02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO.
- 03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE NON HA EFFETTO SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.
- 04. NESSUNA INIZIATIVA PER LA MODIFICAZIONE O L'ABROGAZIONE, TOTALE O PARZIALE, DELLO STATUTO PUO' ESSERE PRESA, SE NON SIA

TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMA MODIFICA.

ART. 76

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

- 01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.
- 02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA. AL MINISTERO

DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.

ART. 77

TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

- 01. I REGOLAMENTI PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA COMUNALE SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.
- 02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI, ESCLUSI QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI ENTRO DUE ANNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.
- 03. SINO ALL`ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI CONTINUANO AD APPLICARSI, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEI MEDESIMI REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.